

Decreto Bioraffinerie – Regole operative

Allegato 1 al Decreto di approvazione

23 ottobre 2024

Indice

Premessa	3
Definizioni.....	3
PARTE I. I REQUISITI PER L'ACCESSO E IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI	6
1. Soggetti Beneficiari.....	6
1.1. Requisiti soggettivi.....	6
1.2. Cause di non ammissibilità	6
2. I requisiti oggettivi	7
2.1. Requisiti generali	8
2.1.1. Condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni	9
PARTE II. PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE INIZIATIVE	10
3. Le procedure previste.....	10
3.1. Modalità di svolgimento delle procedure	10
3.1.1. Calendario delle procedure e processo di valutazione dei progetti.....	10
3.1.2. Risorse stanziare e modalità di riallocazione delle risorse finanziarie disponibili.....	11
3.1.3. Formazione della graduatoria e criteri di priorità	11
3.1.4. Rinuncia alla posizione utile in graduatoria.....	12
3.1.5. Motivi di esclusione dalle graduatorie	13
3.2. Modalità di partecipazione.....	13
3.2.1. Modalità di presentazione delle richieste	13
3.2.2. Elenco della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti previsti ...	14
3.2.3. Applicativo informatico	15
3.2.4. Corrispettivi richiesti per l'accesso ai benefici – Oneri istruttori	15
3.2.5. Modifiche all'istanza inviata	15
PARTE III. ADEMPIMENTI PRECEDENTI ALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	16
4. Adempimenti antimafia.....	16
5. Provvedimento di concessione del contributo.....	16
PARTE IV. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI.....	17
6. Determinazione del contributo in conto capitale spettante	17
6.1. Rendicontazione delle spese	18
6.2. Modalità di erogazione del contributo in conto capitale	19

7.	Tempistiche per il completamento degli interventi e comunicazione di entrata in esercizio	20
PARTE V.	ADEMPIMENTI IN FASE DI ESERCIZIO DELLE INIZIATIVE	21
8.	Modifiche delle iniziative ammesse al contributo	21
PARTE VI.	VERIFICHE E CONTROLLI	22
9.	Modalità di svolgimento delle attività di verifica	22
10.	Revoca del contributo in conto capitale	23
PARTE VII.	ALLEGATI E APPENDICI	25
11.	Allegati	25
	Allegato A - Avviso pubblico relativo alle procedure per l'accesso al contributo in conto capitale previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 giugno 2024	25
	Allegato B - Modello di istanza di partecipazione alla procedura per l'accesso agli incentivi previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17, Giugno 2024	33
	Allegato C - Elenco dei documenti da allegare alla richiesta di accesso contributo	41
	Allegato D - Relazione tecnica	42
	Allegato E - Documenti da allegare alla richiesta di riconoscimento degli incentivi	43
	Allegato F - Documenti da conservare ai fini delle verifiche	44
12.	Appendici	45
	Appendice A - Determinazione della percentuale di riconversione per gli interventi di riconversione parziale	45
	Appendice B - Determinazione della capacità di biocarburanti sostenibile rendicontabile e ammissibile al contributo	45

Premessa

Il documento disciplina le regole operative del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 giugno 2024, recante "*Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti*", nel seguito Decreto, entrato in vigore in data 6 agosto 2024, recante disposizioni in merito ai criteri e alle modalità di assegnazione di un contributo in conto capitale per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle medesime raffinerie.

Le presenti regole forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del Decreto ai fini del riconoscimento dei benefici previsti, composti da un contributo in conto capitale fino a un massimo di 30 milioni di euro per progetto d'investimento e per impresa a valere sulle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle medesime raffinerie pari a euro 260 milioni.

Il GSE si riserva di aggiornare le presenti regole operative nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento, sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione del meccanismo e in caso di esigenze di maggiore supporto rappresentate dagli stakeholder, nell'ambito del percorso di confronto avviato. Gli eventuali aggiornamenti saranno sottoposti per l'approvazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per approfondimenti su temi specifici, si rimanda alla pubblicazione di idonea documentazione sul sito del GSE, nell'area riservata alla misura.

Definizioni

Decreto: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 giugno 2024, recante "*Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti*", pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2024, n. 182;

Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti: fondo di cui al comma 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Ministero: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale amministrazione centrale titolare del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti;

Raffineria tradizionale esistente: stabilimento di lavorazione e stoccaggio di oli minerali autorizzato all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che rientra nel codice ATECO 2022 n. 19.20.10 Raffinerie di petrolio;

Biocarburanti liquidi sostenibili: biocarburanti liquidi sostenibili così come definiti all'articolo 2 lettera e) del Decreto;

Prodotto tradizionale: prodotto commerciale a base di petrolio greggio, prodotto da una raffineria tradizionale;

Comitato biocarburanti: Comitato tecnico consultivo istituito ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, così come disciplinato ai sensi dell'art. 39, comma 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.199 e sue successive modifiche e integrazioni per l'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti;

Conversione totale in bioraffineria: sostituzione degli impianti o modifica dei cicli produttivi tradizionali in esercizio, finalizzati alla produzione di biocarburanti liquidi sostenibili, con relativo stoccaggio dedicato, con dismissione di tutte le linee in esercizio dedicate alla lavorazione di oli minerali, da effettuarsi entro la data di entrata in esercizio dei nuovi impianti o degli impianti modificati;

Conversione parziale in bioraffineria: sostituzione di impianti o modifica di uno o più cicli tradizionali in esercizio, finalizzati alla produzione di biocarburanti liquidi sostenibili con relativo stoccaggio dedicato. Si configura altresì come conversione parziale la modifica dei cicli produttivi di lavorazione di oli minerali in esercizio, per la realizzazione di impianti per la trasformazione di materie prime idonee alla produzione di biocarburanti liquidi sostenibili con relativo stoccaggio dedicato;

Soggetto Richiedente: soggetto giuridico titolare di una raffineria tradizionale esistente sul territorio italiano, che ha diritto a richiedere l'accesso agli incentivi previsti dal Decreto;

Soggetto Beneficiario: Soggetto richiedente ammesso ai benefici previsti dal Decreto che sostiene le spese per la riconversione della raffineria tradizionale;

Soggetto gestore: Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito, GSE), soggetto incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per garantire la corretta attuazione della misura del presente decreto;

Avviso pubblico: avviso pubblico per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la riconversione delle raffinerie esistenti in bioraffinerie, pubblicati sul sito internet del GSE;

Periodo di apertura: Periodo, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, in cui i Soggetti Richiedenti possono presentare la richiesta di accesso al contributo di cui al Decreto;

Fase di valutazione preliminare: periodo pari al massimo a 5 giorni lavorativi, dalla data di ricezione dell'istanza di partecipazione, entro il quale il GSE riscontra la completezza della documentazione allegata all'istanza di partecipazione e comunica al Soggetto Richiedente eventuali carenze documentali;

Fase di Istruttoria: periodo successivo al periodo di apertura e pari al massimo a 45 giorni, durante il quale il GSE valuta i progetti delle richieste pervenute, al fine di verificare il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione al Contributo di cui al Decreto;

Graduatoria: graduatoria redatta dal GSE e approvata dal Ministero sulla base delle risultanze istruttorie e secondo i criteri di priorità stabiliti dal Decreto;

Procedura di accesso al contributo: Procedura competitiva per l'accesso al contributo gestita dal GSE ai sensi dell'art 4 del Decreto che va dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico alla data di pubblicazione della graduatoria;

Data di entrata in esercizio di un impianto: data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto;

Periodo di avviamento e collaudo di un impianto: periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;

Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: data, comunicata dal soggetto richiedente al Ministero, a decorrere dalla quale ha inizio la distribuzione commerciale del biocarburante liquido sostenibile;

Applicativo informatico / SIAD: Applicativo Informatico predisposto dal GSE per l'invio delle richieste di ammissione ai benefici previsti dal Decreto e disponibile nel Portale del GSE;

Incentivo: contributo in conto capitale previsto dal Decreto;

Spese ammissibili: tutte le spese ricomprese dall'art.9 comma 2 del Decreto;

Spese non ammissibili: spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di riconversione non ricomprese dall'art.9 comma 2 del Decreto. A titolo di esempio rientrano nelle spese non ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi, certificazioni di qualità e ambientali, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti eccedenti il 12% della spesa totale ammissibile;

Costo totale dell'intervento di riconversione: somma delle spese ammissibili e delle spese non ammissibili sostenute per la realizzazione dell'intervento di riconversione della raffineria tradizionale in bioraffineria;

PARTE I. I REQUISITI PER L'ACCESSO E IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI

1. Soggetti Beneficiari

1.1. Requisiti soggettivi

Possono beneficiare dell'incentivo i soggetti giuridici titolari di una raffineria tradizionale esistente sul territorio italiano, che sostengono le spese per la riconversione della stessa.

Per poter accedere agli incentivi, i soggetti di cui sopra:

- non devono aver avviato gli interventi prima della pubblicazione della graduatoria che conclude la procedura;
- devono completare la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrare in esercizio entro 48 mesi dalla pubblicazione della graduatoria che conclude la procedura.

La graduatoria deve essere pubblicata entro la data prevista dall'Avviso Pubblico.

1.2. Cause di non ammissibilità

Il Decreto non consente l'accesso agli incentivi ai soggetti che rientrano nelle casistiche sotto riportate.

Il GSE verifica il ricorrere di una eventuale causa di non ammissibilità per il Soggetto Richiedente.

A. IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Non è consentito l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà.

Ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio 2014 (2014/C 249/01), un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- d. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
- (i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - (ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

B. SOGGETTI PER I QUALI RICORRA UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE EX ARTT. 94, 95 E 96 DEL D. LGS. 36/2023

Non è consentito l'accesso all'incentivo nel caso in cui ricorra una causa di esclusione di cui agli artt. da 94 a 96 del D.lgs. 36/2023.

C. IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE QUALI PENDE UN ORDINE DI RECUPERO PER EFFETTO DI UNA PRECEDENTE DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE ABBIA DICHIARATO GLI INCENTIVI PERCEPITI ILLEGALI E INCOMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO (C.D. IMPEGNO DEGGENDORF)

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, il beneficiario degli incentivi non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso.

In fase di istruttoria, il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm. ii..

Nel caso in cui il Soggetto Richiedente ricada nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente, l'accesso al contributo è precluso.

D. IMPRESE CHE SI TROVINO IN ALTRE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE COME CAUSA DI INCAPACITÀ A BENEFICIARE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE O COMUNQUE A CIÒ OSTATIVE.

2. I requisiti oggettivi

In questo capitolo vengono fornite le informazioni relative ai requisiti oggettivi che devono essere rispettati dalle iniziative per cui viene richiesto l'accesso ai benefici previsti dal Decreto.

2.1. Requisiti generali

La partecipazione alla procedura per l'accesso al contributo è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dal Decreto come dettagliato nel presente capitolo.

Il GSE verifica il rispetto dei requisiti di accesso tramite un'istruttoria tecnico/amministrativa, propedeutica alla redazione della graduatoria, nelle modalità stabilite al capitolo 3 delle presenti Regole Operative e in conformità con quanto previsto dal Decreto.

Il Soggetto Richiedente, al fine di attestare il rispetto di tali requisiti, trasmette opportune dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (documenti compilati sull'applicativo informatico, secondo i modelli riportati negli Allegati) e ulteriore documentazione tecnica/amministrativa, come dettagliata negli Allegati C e D delle presenti Regole Operative.

Anche al fine di verificare il rispetto dei requisiti oggettivi di accesso, si specifica che ai sensi dell'art. 10 del Decreto, il GSE potrà effettuare attività di verifica, mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicata la raffineria, nelle modalità e per le finalità disciplinate al capitolo 9 e 10 delle presenti Regole Operative.

RISULTA POSSIBILE RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO PREVISTA DAL DECRETO QUALORA SIANO VERIFICATI E DIMOSTRABILI I REQUISITI OGGETTIVI DI SEGUITO RICHIAMATI:

Possesso del titolo abilitativo all'installazione e all'esercizio dell'impianto di raffineria tradizionale

Il Soggetto giuridico titolare di una raffineria tradizionale esistente sul territorio italiano e rientrante nel codice ATECO 2022 n.19.20.10 "Raffinerie di petrolio", tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, autodichiara al GSE di essere in possesso del titolo abilitativo all'installazione e all'esercizio dell'impianto di raffineria tradizionale.

Conformità del biocarburante liquido oggetto della produzione

Il biocarburante liquido oggetto della produzione deve essere conforme ai requisiti in materia di sostenibilità e di riduzione dei gas ad effetto serra stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE e dalla normativa nazionale attuativa di cui al Capo II del D.lgs. n. 199 del 2021.

Componente di stoccaggio

La componente di stoccaggio ottiene annualmente almeno il 75% del suo contenuto di combustibile finito da impianti di produzione di biocarburanti collegati direttamente. Il progetto di riconversione, dovrà perciò prevedere la nuova installazione, o laddove già presente, la riconversione, di una componente di stoccaggio dedicata, di capacità almeno pari al 75% della produzione nominale mensile di biocarburanti liquidi sostenibili a seguito della riconversione della raffineria tradizionale in bioraffineria;

Conformità alla direttiva 2010/75/UE

Come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 5 del 9 febbraio 2012, nonché alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per le attività industriali, dalla Parte V, Titolo I del medesimo provvedimento, nel caso in cui i soggetti richiedenti svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di cui all'Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di

capacità, laddove la produzione di biocarburante liquido sostenibile avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, di idrocarburi semplici (categoria 4.1.a).

Requisiti da soddisfare nelle fasi successive alla pubblicazione della graduatoria

Per accedere agli incentivi del Decreto, i Soggetti Beneficiari titolari degli impianti risultati ammessi in posizione utile nella graduatoria, entro 48 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, garantiscono l'entrata in esercizio degli impianti riconvertiti e la comunicano al GSE in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ("comunicazione di entrata in esercizio") entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso.

Si specifica inoltre che l'articolo 4, comma 2 del Decreto prevede a carico dei Soggetti Beneficiari:

1. l'obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero o alla Regione competente le variazioni dei progetti;
2. l'obbligo di individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero;
3. gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;
4. l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo-contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;
5. gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni e alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e della documentazione probatoria pertinente;
6. l'obbligo di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dal GSE, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori;
7. l'obbligo di tenere informati sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare la realizzazione del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento.

2.1.1. Condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni

In relazione al tema della cumulabilità, l'articolo 11 del Decreto prevede che i contributi percepiti sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Nell'ipotesi in cui le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, si applica la disciplina di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento UE 651/2014.

Inoltre, i contributi percepiti sono compatibili con l'emissione dei certificati di immisione in consumo (CIC) ai soggetti obbligati disciplinata dal decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si sottolinea che il GSE durante sia durante la fase di ammissione in graduatoria che nella successiva fase di riconoscimento del contributo in conto capitale verifica, anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito, RNA), il rispetto di quanto previsto dal Decreto in termini di cumulabilità degli incentivi.

PARTE II. PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE INIZIATIVE

3. Le procedure previste

I contributi previsti dal Decreto saranno concessi dando priorità ai progetti di riconversione totale delle raffinerie tradizionali esistenti e, in subordine, ai progetti di riconversione parziale delle stesse sulla base della percentuale di riconversione degli impianti.

Nell'ambito delle tipologie di conversione indicate, i contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad eventuale esaurimento della disponibilità economica del fondo.

È prevista una singola procedura che sarà bandita nelle date previste dall'Avviso Pubblico mettendo a disposizione il totale delle risorse previste per la misura e richiamate in premessa nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla misura.

3.1. Modalità di svolgimento delle procedure

È possibile accedere agli incentivi previsti dal Decreto esclusivamente attraverso la partecipazione alla procedura per l'accesso al contributo.

La procedura per l'accesso al contributo, indetta dal GSE ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, prevede:

- a. la pubblicazione di un avviso pubblico da parte del GSE;
- b. la presentazione delle proposte da parte dei Soggetti Richiedenti;
- c. la valutazione delle proposte da parte del GSE;
- d. la redazione, in esito alla selezione dei progetti, di una graduatoria che tiene conto della priorità riconosciuta dal Decreto ai progetti di riconversione totale e dell'ordine cronologico di presentazione dalle domande.

La procedura si svolge in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

3.1.1. Calendario delle procedure e processo di valutazione dei progetti

La richiesta di accesso al contributo in conto capitale deve essere presentata esclusivamente tramite l'applicativo informatico a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web del GSE.

In tale ambito si definiscono:

- periodo di apertura: periodo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla procedura di accesso al contributo da parte di Soggetti Richiedenti. Tale periodo, la cui durata sarà definita nell'avviso pubblico, ha inizio a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico stesso sul sito web del GSE;
- periodo di valutazione della completezza documentale: periodo fino a 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione e dell'istanza di partecipazione entro il quale il GSE riscontra la completezza della documentazione medesima e comunica al Soggetto Richiedente eventuali carenze documentali (quali, ad esempio, l'istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non firmata o incompleta). Tali carenze devono essere sanate dal Soggetto Richiedente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del GSE. Nel caso di carenze documentali la "data ultima di completamento della domanda di partecipazione" coincide con la data in cui il Soggetto Richiedente ha correttamente inviato tutta la documentazione richiesta.
- periodo di valutazione: periodo successivo al periodo di apertura, durante il quale il GSE valuta i progetti delle richieste pervenute, al fine di verificare il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi. Durante tale valutazione tecnico-amministrativa delle informazioni e della documentazione inviata a corredo della richiesta, il GSE può chiedere integrazioni. Tale periodo è al massimo pari a 45 giorni.

Il GSE in seguito alla chiusura del periodo di valutazione dei progetti trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'elenco dei progetti ammessi, dando evidenza di quelli collocatisi in posizione utile ai fini dell'accesso agli incentivi identificati puntualmente dal CUP e, dopo l'approvazione del Ministero, provvede alla pubblicazione della graduatoria sul proprio sito internet entro la data prevista nell'Avviso Pubblico.

3.1.2. Risorse stanziare e modalità di riallocazione delle risorse finanziarie disponibili

Ai progetti che rispettano i requisiti stabiliti che si collocano in posizione utile nella graduatoria è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a un massimo di 30 milioni di euro per progetto d'investimento e per impresa e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo. Ai fini della verifica del rispetto delle soglie sono considerate come costituenti un unico progetto integrato tutte le componenti dell'investimento, relative sia alla produzione che allo stoccaggio.

Partecipano alla medesima procedura per l'accesso al contributo sia le raffinerie oggetto di riconversione totale sia gli impianti oggetto di riconversione parziale.

3.1.3. Formazione della graduatoria e criteri di priorità

La graduatoria, pubblicata entro la data prevista dall'Avviso Pubblico, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di accesso dichiarati dal Soggetto Richiedente attraverso l'esame della documentazione che lo stesso, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto della partecipazione alla procedura

competitiva. Al riguardo si ribadisce che la mancata evidenza del possesso di uno o più requisiti di accesso determina l'esclusione dalla graduatoria.

Qualora il contingente del fondo disponibile per la graduatoria non sia sufficiente a coprire l'ultimo posto ammesso in graduatoria, il Soggetto Beneficiario titolare di tale progetto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di contingente disponibile.

Il Soggetto Beneficiario è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente, successivamente alla chiusura del periodo di valutazione, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite;
- in base alle presenti Regole Operative è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura;
- la procedura di iscrizione alla procedura è basata su autodichiarazioni e prevede l'allegazione di documenti a supporto;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal GSE secondo i criteri sanciti dal Decreto.

La graduatoria è redatta dando priorità ai progetti di riconversione totale delle raffinerie tradizionali esistenti e, in subordine, ai progetti di riconversione parziale delle stesse sulla base della percentuale di riconversione degli impianti. Nell'ambito delle tipologie di conversione indicate, i contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad eventuale esaurimento della disponibilità economica del fondo.

Inoltre, si chiarisce che, nel caso in cui la documentazione trasmessa nel periodo di apertura risulti incompleta e/o non conforme, viene considerata come "data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura" la data in cui il Soggetto Richiedente, a seguito della comunicazione del GSE di richiesta di integrazioni, invia correttamente tutta la documentazione necessaria alla presentazione della richiesta.

Nel caso in cui nel periodo di apertura dovessero intervenire variazioni che comportino il sopraggiungere di una o più cause di inammissibilità, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori, il Soggetto Richiedente dovrà annullare la richiesta di iscrizione alla procedura inviando una pec all'indirizzo gsespa@pec.gse.it avendo cura di riportare nell'oggetto: "*BIORAFFXXXXX_richiesta di annullamento richiesta*".

3.1.4. Rinuncia alla posizione utile in graduatoria

I Soggetti Beneficiari possono comunicare la rinuncia al GSE entro 12 mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria¹. La comunicazione della rinuncia dopo il dodicesimo mese dalla pubblicazione della graduatoria è equiparata alla mancata realizzazione del progetto entro i limiti massimi previsti dal Decreto.

La presentazione della rinuncia, avvenuta a seguito dell'avvio di un procedimento di controllo, non esime il Soggetto Beneficiario dalla presentazione della documentazione richiesta.

¹ Termine valido al netto di ritardi dovuti all'iter autorizzativo.

3.1.5. *Motivi di esclusione dalle graduatorie*

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Regole Operative, dal Decreto, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista;
- mancato possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Regole Operative;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o l'allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della dichiarazione, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

3.2. Modalità di partecipazione

3.2.1. *Modalità di presentazione delle richieste*

Le richieste di partecipazione alla procedura di accesso al contributo e la documentazione da allegare, ivi incluse le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante apposito applicativo informatico predisposto dal GSE. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dall'applicativo informatico, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della richiesta di partecipazione agli incentivi implica, da parte del Soggetto Beneficiario, l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative, e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Dopo aver compilato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 ed una volta verificata la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, il Soggetto Richiedente è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e caricarla sull'applicativo informatico, corredandola del documento di identità in corso di validità del firmatario (il

modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi, è riportato a titolo puramente esemplificativo nell'Allegato B delle presenti Regole Operative).

Il Soggetto Richiedente potrà inviare la richiesta al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità "Invia pratica" soltanto dopo aver:

1. caricato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata;
2. allegato la documentazione prevista dal Decreto.

La richiesta si intende trasmessa e acquisita dall'applicativo informatico solo a seguito di tale adempimento. Successivamente è possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di partecipazione.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni, ovvero incomplete o non firmate.

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura delle procedure, individuato dal relativo avviso pubblico; a tutela della parità di trattamento, le richieste pervenute al GSE successivamente alla chiusura del suddetto periodo non saranno per nessun motivo tenute in considerazione. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nell'applicativo informatico.

L'invio della richiesta di partecipazione entro il termine individuato dall'avviso pubblico è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso all'applicativo informatico, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura dei bandi.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Richiedenti di prendere visione delle presenti Regole Operative e di collegarsi all'applicativo informatico con il dovuto anticipo.

3.2.2. Elenco della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti previsti

Nel seguito è elencata la documentazione da trasmettere mediante l'applicativo informatico con la richiesta di iscrizione alla graduatoria così come specificato nell'Allegato C:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante/procuratore
2. Documento di identità del legale rappresentante/procuratore
3. Procura
4. Relazione tecnica di progetto
5. Schema di flusso PFD dell'intero impianto
6. Elaborati grafici
7. Dossier fotografico
8. Altra documentazione

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in lingua italiana, qualora la documentazione da trasmettere sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, è necessario, a pena di esclusione, accompagnare la stessa da opportuna traduzione giurata in lingua italiana.

Il dettaglio e i requisiti dei documenti da trasmettere sono indicati negli allegati C e D.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite l'applicativo informatico ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE.

3.2.3. Applicativo informatico

Le richieste di riconoscimento del contributo in conto capitale e la documentazione da allegare, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicativo informatico. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, non saranno tenute in considerazione.

Per poter accedere all'applicativo informatico il Soggetto Richiedente deve preliminarmente registrarsi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo dopo, richiedere l'accesso all'applicativo informatico. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA, necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi.

L'applicativo informatico indirizza l'Utente verso il corretto inserimento dei dati richiesti per la partecipazione alla procedura.

3.2.4. Corrispettivi richiesti per l'accesso ai benefici – Oneri istruttori

Entro la data di pubblicazione della graduatoria i soggetti che avranno presentato richiesta di partecipazione dovranno trasmettere al GSE l'attestazione di avvenuto versamento del contributo per le spese di istruttoria (ad esempio, contabile bancaria rilasciata dall'istituto di Credito a conferma dell'effettuazione del pagamento – Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 art.25). Il versamento dovrà essere effettuato solo dopo aver ottenuto, tramite l'applicativo informatico, l'identificativo della richiesta di iscrizione, da inserire nella causale di pagamento. Le modalità per la determinazione e il versamento del corrispettivo, il cui valore massimo non potrà in ogni caso superare i 90.000,00 € per singola richiesta, e le modalità di trasmissione dell'attestazione di avvenuto versamento saranno dettagliate con successivi provvedimenti e comunicazioni del Ministero e del GSE.

3.2.5. Modifiche all'istanza inviata

Nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di partecipazione, il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto:

- di aver indicato dati inesatti o incompleti;
- di non aver trasmesso tutta la documentazione richiesta atta a dare evidenza del possesso dei requisiti per la partecipazione;

dovrà, esclusivamente durante il periodo di apertura, inserire una nuova domanda senza necessità di annullare la precedente. Ai fini della formazione della graduatoria, l'ultima domanda in ordine cronologico ad essere presentata sarà la sola a essere considerata dal GSE.

PARTE III. ADEMPIMENTI PRECEDENTI ALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

4. Adempimenti antimafia

La vigente normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia) stabilisce che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, dalle Prefetture, l'informativa liberatoria antimafia per tutti gli Operatori con i quali si stipulino convenzioni/contratti/riconoscimenti per un valore complessivo superiore a € 150.000. Fanno eccezione le ipotesi di esenzione espressamente previste dal Dlgs.159/2011 e ss.mm.ii. nonché le fattispecie individuate di volta in volta dalle Prefetture competenti.

Pertanto, ai fini della definizione del provvedimento di concessione del contributo (cfr. Capitolo 5), i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del Codice Antimafia sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, ad inoltrare al GSE la documentazione prevista dal medesimo Codice Antimafia, necessaria a trasmettere alle Prefetture competenti, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, le richieste di rilascio dell'informazione antimafia.

La documentazione va inoltrata mediante l'apposita sezione "Documentazione Antimafia" del Portale Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto Portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

La trasmissione della suddetta documentazione costituisce un adempimento necessario e propedeutico agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, tale per cui l'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'erogazione degli importi spettanti.

L'informativa antimafia liberatoria ha validità annuale a decorrere dalla data di emissione da parte delle Prefetture; pertanto, il soggetto richiedente deve provvedere al periodico rinnovo dell'invio della documentazione antimafia.

Laddove ricorrano modifiche in relazione ai soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., è onere dell'Operatore darne immediata comunicazione al GSE inviando una nuova Dichiarazione Antimafia tramite il Portale dedicato.

5. Provvedimento di concessione del contributo

Ai soggetti richiedenti delle iniziative ammesse in posizione utile nelle graduatorie, il MASE, quale amministrazione titolare della misura, entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria salvo proroghe comunicate dall'amministrazione stessa, invia un provvedimento di concessione del contributo a valere sul "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti". In questo modo i soggetti richiedenti vengono individuati quali soggetti beneficiari, responsabili dell'attuazione dell'iniziativa finanziata con risorse del Fondo.

Nel provvedimento di concessione è riportato il codice CUP assegnato al progetto, il codice COR generato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e l'importo del contributo in conto capitale massimo erogabile determinato in base alle informazioni relative agli importi preventivati per la realizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento alle spese ammissibili indicate al comma 2 dell'articolo 9 del Decreto, fornite dal soggetto richiedente in fase di compilazione della richiesta di ammissione alle procedure di selezione delle iniziative.

La determinazione del contributo in conto capitale massimo erogabile viene effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa previsto pari a 30 milioni di euro.

Così come definito dall'articolo 4 del Decreto, successivamente alla formalizzazione del finanziamento, il Soggetto Beneficiario assume l'impegno a rispettare una serie di obblighi derivanti dall'inclusione del progetto attraverso la sottoscrizione di un atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, con cui il Soggetto Beneficiario dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell'Investimento.

Il Soggetto Beneficiario è dunque tenuto a sottoscrivere l'atto d'obbligo, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, a pena di decadenza, secondo modalità che saranno rese note successivamente attraverso specifica comunicazione da parte del GSE.

Il *format* di atto d'obbligo verrà pubblicato sul sito del GSE entro la data prevista per la pubblicazione della graduatoria.

PARTE IV. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI

6. Determinazione del contributo in conto capitale spettante

Ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale, sono riportate di seguito le spese ammissibili definite all'art.9 comma 2 del Decreto.

Sono considerate spese ammissibili:

- a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione delle materie utilizzate nella bioraffineria per la produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili, compresi i costi di adeguamento, ammodernamento e certificazione delle attrezzature esistenti al nuovo processo di produzione;
- b) i costi di acquisto del suolo (nei limiti del 10% dell'investimento ammissibile) e relative sistemazioni e indagini geognostiche;
- c) i costi per opere murarie e assimilate;
- d) i costi per infrastrutture specifiche aziendali, compresi i costi per sistemi logistici di ricezione, stoccaggio (iniziale, intermedio e finale) e spedizione nonché i costi dei sistemi di interconnessione (tubazioni) tra sistemi logistici e impianti di produzione, nonché tra le varie zone dell'impianto di produzione;

- e) i costi per macchinari, impianti ed attrezzature “nuovi di fabbrica”, quali ad esempio i catalizzatori; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’impianto oggetto delle agevolazioni (sono comunque esclusi dalle agevolazioni i mezzi di trasporto targati di merci e/o persone);
- f) i costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell’impianto;
- g) le spese di progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi, certificazioni di qualità e ambientali, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.

Si specifica che tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili e riportanti il CUP del progetto. Sono ammesse le sole spese quietanziate entro le tempistiche previste nel Decreto.

Si rappresenta che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA. Il relativo importo deve in ogni caso essere puntualmente tracciato nel sistema informativo utilizzato.

6.1. Rendicontazione delle spese

L’erogazione del contributo in conto capitale previsto dal Decreto è subordinata alla presentazione, da parte del Soggetto Beneficiario, della domanda di rimborso e all’esito positivo dell’istruttoria svolta dal GSE ai sensi della legge n. 241 del 1990 e dai competenti Uffici del MASE in merito alla conformità, correttezza e regolarità della documentazione prodotta e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Alla richiesta di corresponsione del contributo in conto capitale devono essere allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati in relazione alla realizzazione dell’intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell’articolo 4 del Decreto e dattagliata all’allegato E delle presenti Regole Operative.

In particolare, la documentazione di spesa (fatture, etc.) e di pagamento (bonifici etc.) dovranno riportare i contenuti minimi riportati nella seguente tabella:

Elementi da riportare sui documenti giustificativi di spesa e Pagamento		
Elenco delle informazioni minime necessarie	Documentazione di spesa (fatture, note di debito, notule, etc.)	Documentazione di pagamento (mandati quietanzati, bonifici esecutivi, estratti conto, etc.)
CUP	X	X
Numero richiesta GSE	X	X
Numero e data della fattura	X	X

Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.)	X	X
Indicazione sintetica dell'oggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (riferimenti allo stato di avanzamento, alla fase progettuale, etc.) in linea con le voci riportate all'articolo 9 del comma 2 del DM Bioraffinerie	X	
importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)	X	X

Tabella 1 Contenuti minimi da riportare nella documentazione di spesa (fatture, etc.) e di pagamento (bonifici etc.)

Con riferimento agli adempimenti connessi all'attività di rendicontazione dei progetti, ivi inclusa la documentazione tecnica da inviare a corredo della domanda di rimborso, si rimanda ai dettagli operativi che verranno resi noti dal GSE e redatti in conformità alle Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero stesso per l'attuazione della presente misura.

Il GSE provvederà ad effettuare i controlli amministrativo-contabili, prescritti nell'ambito della delega delle funzioni, previsti dalla legislazione nazionale applicabile, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti, escludere il sopraggiungere di una o più cause di inammissibilità, e garantire la regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei Soggetti Beneficiari nonché la riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento e loro conformità rispetto alle norme in materia di ammissibilità delle spese. Il GSE, dopo aver esaminato la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili, determina il contributo da erogare.

Nel caso sussistano motivi ostativi al riconoscimento del contributo, all'esito dell'istruttoria, verrà data apposita comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990 al Soggetto Beneficiario per eventuali osservazioni, prima di trasmettere le risultanze dell'istruttoria medesima al Ministero per le determinazioni di competenza.

Il contributo in conto capitale spettante al Soggetto Beneficiario sarà erogato dal Ministero, a valle delle verifiche di propria competenza, conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi pubblici.

6.2. Modalità di erogazione del contributo in conto capitale

Per poter richiedere l'erogazione di ognuna delle *tranches* del contributo, il Soggetto Beneficiario deve aver realizzato le quote di lavori previste dall'art. 9 comma 6 del Decreto.

L'incentivo sarà erogato in base allo stato di avanzamento lavori secondo il seguente schema:

- a) primo incentivo pari al 30% della spesa ammissibile sostenuta, fino a un massimo concedibile di 9 milioni di euro, all'esecuzione di 1/3 dei lavori in progetto;
- b) secondo incentivo pari al 30% della spesa ammissibile sostenuta e aggiuntiva rispetto a quella precedente, fino a un massimo concedibile di 9 milioni di euro, all'esecuzione dei 2/3 dei lavori in progetto;
- c) terzo incentivo pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta e aggiuntiva rispetto a quella precedente, fino a un massimo concedibile di 12 milioni di euro, al completamento dei lavori in progetto e comunque dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto (da comunicare secondo le tempistiche riportate nel Capitolo 7).

Si specifica che lo stato di avanzamento dei lavori è determinato esclusivamente sulla base della percentuale della spesa ammissibile sostenuta, fermo restando che l'erogazione del saldo finale è subordinata all'invio, da parte del Soggetto Beneficiario, della comunicazione di entrata in esercizio.

All'esito dell'istruttoria tecnica svolta dal GSE descritta nel precedente paragrafo, il Ministero provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi pubblici.

7. Tempistiche per il completamento degli interventi e comunicazione di entrata in esercizio

Per accedere al contributo previsto del Decreto, i Soggetti Beneficiari titolari degli impianti ammessi in posizione utile nella graduatoria, devono garantire l'entrata in esercizio commerciale degli impianti riconvertiti entro 48 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

La comunicazione di entrata in esercizio deve essere comunicata al GSE in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, entro i 30 giorni successivi all'entrata in esercizio, esclusivamente mediante l'applicativo informatico.

Si specifica inoltre che:

- non sono considerate ammissibili le comunicazioni di entrata in esercizio corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal GSE o riportanti modifiche o correzioni;
- il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare, per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sull'applicativo informatico e asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto.

I termini riportati per l'entrata in esercizio commerciale e la relativa comunicazione degli impianti ammessi in posizione utile in graduatoria sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

In caso di mancata entrata in esercizio commerciale entro i termini previsti, il Soggetto Beneficiario titolare dell'impianto è tenuto alla restituzione completa degli incentivi percepiti.

PARTE V. ADEMPIMENTI IN FASE DI ESERCIZIO DELLE INIZIATIVE

8. Modifiche delle iniziative ammesse al contributo

Sono consentiti interventi di modifica sugli impianti di raffinazione nell'ottica di promuovere la realizzazione di iniziative sempre più sostenibili nel tempo, purché:

- a) i beni agevolati non siano distolti dall'uso previsto per almeno dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto riconvertito e comunque non prima della fine del periodo di ammortamento previsto per l'investimento;
- b) non venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto per la produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili in corso di realizzazione della riconversione e per almeno dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto riconvertito e comunque non prima della fine del periodo di ammortamento previsto per l'investimento.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione relativa agli interventi di modifica realizzati, per eventuali controlli e verifiche che il GSE potrà effettuare, in via autonoma o congiuntamente con il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, nelle modalità previste dalla PARTE VI delle presenti Regole Operative.

Per tutti gli interventi di modifica realizzati sull'impianto di raffinazione che potrebbero avere impatto sui requisiti di accesso e di mantenimento al contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare opportuna comunicazione al GSE dell'avvenuto completamento degli interventi. Qualora il GSE dovesse accertare il mancato rispetto dei suddetti requisiti, il Ministero adotterà i provvedimenti finalizzati al recupero del contributo erogato.

PARTE VI. VERIFICHE E CONTROLLI

9. Modalità di svolgimento delle attività di verifica

Il GSE, per almeno 10 anni a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto riconvertito, e comunque nel corso del periodo di ammortamento previsto per l'investimento, può effettuare, in via autonoma o congiuntamente con il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, così come previsto dall'articolo 10, comma 1 del Decreto, per le rispettive competenze, anche senza preavviso e prima dell'entrata in esercizio dell'impianto riconvertito, attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicata la raffineria. In particolare, l'attività di verifica può essere effettuata anche per accertare la configurazione della raffineria tradizionale esistente, in fase di valutazione delle richieste pervenute, o al fine di verificare lo stato di avanzamento lavori in progetto della raffineria riconvertita.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- il rispetto delle condizioni di accesso agli incentivi previsti dal Decreto;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi erogati in conto capitale;
- la corretta realizzazione del progetto di riconversione secondo quanto previsto dal Decreto;
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle presenti Regole operative e dalla normativa applicabile.

Il GSE trasmette al Ministero gli esiti dell'attività di verifica effettuata, per i seguiti di propria competenza, per le finalità disciplinate al capitolo 11 delle presenti Regole Operative.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Soggetto Beneficiario.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Soggetto Beneficiario a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese

dal Soggetto Beneficiario o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, il Soggetto Beneficiario ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche il Soggetto Beneficiario deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili.

Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in conto capitale, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva di segnalare alle Autorità/Amministrazioni l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità o di adottare i provvedimenti di propria competenza.

10. Revoca del contributo in conto capitale

Il Ministero dispone la revoca totale o parziale del contributo concesso ai Soggetti Beneficiari, anche in relazione a quanto disposto all'art. 12 del Decreto, in tutti i casi in cui, all'esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti violazioni:

- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal Decreto;
- presentazione da parte del Soggetto Beneficiario, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, di dichiarazioni mendaci o errate o di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal Soggetto Beneficiario nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso al sito di realizzazione dell'intervento ovvero alla documentazione;
- violazione della normativa in materia di cumulabilità degli incentivi;

- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento relativo all'esito dell'attività di controllo;
- distoglimento dall'uso previsto dei beni agevolati, ovvero modifica dell'indirizzo produttivo dell'impianto di produzione di biocarburanti liquidi sostenibili come previsto dall'articolo 8, comma 3 del Decreto;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per l'entrata in esercizio commerciale come previsto dall'articolo 8, comma 4 del Decreto;
- assoggettamento del soggetto beneficiario a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale, fino all'erogazione del terzo ed ultimo contributo in conto capitale.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora si riscontrino difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione del contributo, si dispongono le prescrizioni più opportune o si ridetermina il contributo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite.

PARTE VII. ALLEGATI E APPENDICI

11. Allegati

Allegato A - Avviso pubblico relativo alle procedure per l'accesso al contributo in conto capitale previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 giugno 2024

A. Avviso pubblico per l'iscrizione alla graduatoria prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 giugno 2024

Sezione 1 - Finalità e ambito di applicazione

Con il presente Avviso Pubblico, aperto ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 giugno 2024 (nel seguito, Decreto), il GSE rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione alla procedura per l'accesso ai benefici previsti dall'art. 5 del Decreto.

La partecipazione alla procedura è disciplinata dal Decreto e dalle Regole Operative del GSE approvate con Decreto Direttoriale XXXX (nel seguito, Regole Operative), che costituiscono parte integrante del presente Avviso Pubblico.

Sezione 2 – Riferimenti normativi

Le fonti normative di riferimento del presente Avviso sono:

- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, Ministero) del 17 giugno 2024;
- il Decreto Direttoriale XX del XXXX.

Sezione 3 – Definizioni

Valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del Decreto e nelle Regole Operative.

Sezione 4 – Dotazione finanziaria dell'Avviso

Per la concessione dei contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie, pari a 260 milioni di euro, attribuite al "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti".

Sezione 5 – Soggetti beneficiari

Sono considerati Soggetti Beneficiari i soggetti giuridici titolari di una raffineria tradizionale esistente (stabilimento di lavorazione e stoccaggio di oli minerali autorizzato all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che rientra nel codice ATECO 2022 n. 19.20.10 Raffinerie di petrolio) sul territorio italiano.

Sezione 6 – Interventi finanziabili

Accedono agli incentivi previsti dal Decreto, nel limite del contingente di 260 milioni di euro e fino a un massimo di 30 milioni di euro per progetto d'investimento e per impresa, le raffinerie nella titolarità dei soggetti di cui alla sezione 5 del presente Avviso che a seguito della pubblicazione di apposita graduatoria da parte del GSE si sono collocate in posizione utile e che sostengono le spese per la riconversione totale o parziale della stessa in bioraffineria.

Sezione 7 – Criteri di ammissibilità

Gli impianti di cui alla sezione 6 del presente Avviso, che accedono alle procedure bandite ai sensi del Decreto, devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- di essere autorizzato all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e rientrare nel codice ATECO 2022 n. 19.20.10 Raffinerie di petrolio;
- di non rientrare nelle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (2014/C 249/01);
- di non ricorrere in una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96 del decreto legislativo 318 marzo 2023, n. 36;
- di non rientrare nelle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- di non rientrare nelle imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- di essere in possesso del titolo abilitativo all'installazione e all'esercizio dell'impianto di raffineria tradizionale;
- la conformità del biocarburante liquido oggetto della produzione ai requisiti in materia di sostenibilità e di riduzione dei gas ad effetto serra stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE e dalla normativa nazionale attuativa di cui al Capo II del D.lgs. n. 199 del 2021;
- la presentazione del progetto di massima/di fattibilità della riconversione totale o parziale della raffineria tradizionale;
- la componente di stoccaggio ottiene annualmente almeno il 75% del suo contenuto di combustibile finito da impianti di produzione di biocarburanti collegati direttamente;
- la conformità alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 5 del 9 febbraio 2012, nonché alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per le attività industriali, dalla Parte V, Titolo I del medesimo provvedimento nel caso che i soggetti richiedenti svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di cui all'Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biocarburante liquido sostenibile avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, di idrocarburi semplici (categoria 4.1.a).

Per ulteriori dettagli, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 8 – Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Per la concessione dei contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 260 milioni di euro attribuite al *“Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti”*.

Agli impianti risultanti in posizione utile nella relativa graduatoria, sarà riconosciuto un contributo in conto capitale fino a un massimo di 30 milioni di euro per progetto d'investimento e per impresa. Gli impianti oggetto di riconversione dovranno entrare in esercizio commerciale entro 48 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.

Sezione 9 – Spese ammissibili

Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale:

- i costi di acquisto del suolo (nei limiti del 10% dell'investimento ammissibile) e relative sistemazioni e indagini geognostiche;
- i costi per opere murarie e assimilate;
- i costi per infrastrutture specifiche aziendali, compresi i costi per sistemi logistici di ricezione, stoccaggio (iniziale, intermedio e finale) e spedizione nonché i costi dei sistemi di interconnessione (tubazioni) tra sistemi logistici e impianti di produzione, nonché tra le varie zone dell'impianto di produzione;
- i costi per macchinari, impianti ed attrezzature “nuovi di fabbrica”, quali ad esempio i catalizzatori; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni (sono comunque esclusi dalle agevolazioni i mezzi di trasporto targati di merci e/o persone);
- i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto;
- le spese di progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi, certificazioni di qualità e ambientali, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile. Per ulteriori dettagli, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

Il periodo di apertura della procedura per l'accesso al contributo inizierà **il giorno XX mese 202X alle ore XX:XX:00 e sarà chiuso improrogabilmente il giorno XX mese 202X alle ore XX:XX:00.**

Nel corso del periodo di apertura della procedura, i Soggetti Richiedenti dovranno presentare le richieste di partecipazione allegando la documentazione idonea ad attestare il rispetto dei requisiti previsti per l'accesso alla misura come indicati nelle Regole Operative redatte dal GSE.

Le richieste di partecipazione alla procedura per l'accesso al contributo devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica, così come previsto all'articolo 7 del Decreto, e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative entro e non oltre il termine sopra individuato, mediante l'applicazione informatica

all'uopo predisposta, accessibile dall'Area Clienti del GSE (<https://areaclienti.gse.it/>) tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.

L'applicativo informatico consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

La procedura si svolgerà in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A tale procedura corrisponde:

- la pubblicazione del presente avviso pubblico;
- la presentazione delle proposte da parte dei Soggetti Richiedenti ;
- la valutazione delle proposte da parte del GSE;
- la redazione di una graduatoria da parte del GSE in esito alla selezione dei progetti, predisposta tenendo conto della priorità ai progetti di riconversione totale e dell'ordine cronologico di presentazione dalle domande.

Entro la data di pubblicazione della graduatoria i soggetti che avranno presentato richiesta di partecipazione dovranno trasmettere al GSE l'attestazione di avvenuto versamento del contributo per le spese di istruttoria (ad esempio, contabile bancaria rilasciata dall'istituto di Credito a conferma dell'effettuazione del pagamento – Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 art.25). Il versamento dovrà essere effettuato solo dopo aver ottenuto, tramite l'applicativo informatico, l'identificativo della richiesta di iscrizione, da inserire nella causale di pagamento. Le modalità per la determinazione e il versamento del corrispettivo, il cui valore massimo non potrà in ogni caso superare i 90.000,00 € per singola richiesta, e le modalità di trasmissione dell'attestazione di avvenuto versamento saranno dettagliate con successivi provvedimenti e comunicazioni del Ministero e del GSE.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 11 – Modalità di valutazione della richiesta

Il processo di valutazione delle istanze si articola nelle seguenti fasi:

1. verifica della completezza documentale;
2. verifica del rispetto dei requisiti;
3. pubblicazione della graduatoria entro il **XX/XX/XXXX**.

La graduatoria è formata tenendo conto delle indicazioni riportate nelle Regole Operative, sulla base dei dati dichiarati dai soggetti richiedenti ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati e documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità e fermo restando quanto rappresentato nelle Regole Operative in merito al possesso dei requisiti previsti.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di accesso (e, nei casi di saturazione del contingente, dei criteri di priorità) dichiarati dal soggetto richiedente.

Gli impianti risultanti in posizione utile nella graduatoria accedono agli incentivi previsti dal Decreto.

La graduatoria viene formata dando priorità:

- ai progetti di riconversione totale delle raffinerie tradizionali esistenti e, in subordine ai progetti di riconversione parziale delle stesse sulla base della percentuale di riconversione degli impianti;
- secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad eventuale esaurimento della disponibilità economica del fondo.

Il periodo di valutazione delle richieste pervenute, al massimo pari a 45 giorni a partire dalla fine del periodo di apertura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria. Per gli impianti ammessi in posizione utile, la graduatoria fornisce il CUP assegnato dal GSE.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, compresi i casi di esclusione dalla graduatoria, si rinvia alle Regole Operative.

Sezione 12 - Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a:

- comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso;
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero o alla Regione competente le variazioni dei progetti;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero;
- assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;
- indicare il CUP su tutti gli atti amministrativo-contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni e alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e della documentazione probatoria pertinente;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dal GSE, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori;
- tenere informati sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare la realizzazione del progetto e comunicare le

irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento;

- non distogliere dall'uso previsto i beni agevolati per almeno 10 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto riconvertito e comunque non prima della fine del periodo di ammortamento previsto per l'investimento.
- non modificare l'indirizzo produttivo dell'impianto della produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili, pena la revoca del contributo e la sua restituzione, realizzazione della riconversione e per almeno 10 anni a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto riconvertito, e comunque non prima della fine del periodo di ammortamento previsto per l'investimento.

Sezione 13 - Avviso - Modalità di gestione degli interventi

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento si rinvia alle Regole Operative pubblicate sul sito web GSE.

Sezione 14 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

Il GSE comunica gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Decreto, e in conformità con quanto stabilito dalle Regole Operative, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'incentivo sarà erogato in base allo stato di avanzamento lavori secondo il seguente schema:

- primo incentivo pari al 30% della spesa ammissibile sostenuta, fino a un massimo concedibile di 9 milioni di euro, all'esecuzione di 1/3 dei lavori in progetto;
- secondo incentivo pari al 30% della spesa ammissibile sostenuta e aggiuntiva rispetto a quella precedente, fino a un massimo concedibile di 9 milioni di euro, all'esecuzione dei 2/3 dei lavori in progetto;
- terzo incentivo pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta e aggiuntiva rispetto a quella precedente, fino a un massimo concedibile di 12 milioni di euro, al completamento dei lavori in progetto e comunque dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto (da comunicare secondo le tempistiche riportate nel Capitolo 7 delle Regole Operative).

Si specifica che lo stato di avanzamento dei lavori è determinato sulla base della percentuale della spesa ammissibile sostenuta, fermo restando che l'erogazione del saldo finale è subordinata all'invio, da parte del Soggetto Beneficiario, della comunicazione di entrata in esercizio.

Il contributo in conto capitale spettante al Soggetto Beneficiario sarà erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valle delle verifiche di propria competenza, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. secondo modalità e tempistiche che verranno rese note, compatibili con i contenuti delle Linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della presente misura.

Sezione 15 - Modifiche dell'Avviso

Le modifiche del presente Avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso. Il GSE comunicherà, attraverso il proprio sito web, eventuali modifiche del presente Avviso.

Sezione 16 – Modifiche/variazioni del progetto

Come stabilito al capitolo 8 delle Regole Operative, sono consentiti interventi di modifica sugli impianti di raffinazione nell'ottica di promuovere la realizzazione di iniziative sempre più sostenibili nel tempo, purché:

- a) i beni agevolati non siano distolti dall'uso previsto per almeno dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto riconvertito e comunque non prima della fine del periodo di ammortamento previsto per l'investimento;
- b) non venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto per la produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili in corso di realizzazione della riconversione e per almeno dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto riconvertito e comunque non prima della fine del periodo di ammortamento previsto per l'investimento.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione relativa agli interventi di modifica realizzati, per eventuali controlli e verifiche che il GSE potrà effettuare, in via autonoma o congiuntamente con il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, nelle modalità previste dalla PARTE VI delle Regole Operative.

Per tutti gli interventi di modifica realizzati sull'impianto di raffinazione che potrebbero avere impatto sui requisiti di accesso e di mantenimento al contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare opportuna comunicazione al GSE dell'avvenuto completamento degli interventi. Qualora il GSE dovesse accertare il mancato rispetto dei suddetti requisiti, il Ministero adotterà i provvedimenti finalizzati al recupero del contributo erogato.

Sezione 17 - Responsabile dell'Avviso

Il Responsabile del presente Avviso è **XXXXXXX**

Sezione 18 - Trattamento dei dati personali

I dati personali comunicati dai richiedenti i benefici economici nell'ambito della presente Procedura saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della medesima procedura finora descritta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 44. Il GSE è stato individuato quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

Sono individuati quali Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) ex art. 37 del citato GDPR, per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR, il RPD del Ministero contattabile agli indirizzi di posta elettronica Mail: rpd@mase.gov.it - Pec: rpd@pec.mite.gov.it. e del GSE contattabile agli indirizzi Mail: rpd@gse.it – PEC: rpd@pec.gse.it

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del predetto Regolamento saranno rese disponibili nell'ambito delle istanze presentate al GSE con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Sezione 19 - Meccanismi sanzionatori

Si rinvia a quanto stabilito nelle Regole operative, relativamente alle ipotesi di revoca e decadenza dei contributi.

Sezione 20 - Controversie e foro competente

Il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è quello di Roma.

Sezione 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, valgono le disposizioni del Decreto e delle Regole operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, XXXXX

Allegato B - Modello di istanza di partecipazione alla procedura per l'accesso agli incentivi previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17, Giugno 2024

Richiesta di iscrizione alla graduatoria per l'accesso ad un contributo in conto capitale per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti

AI SENSI DEL D.M. 17 giugno 2024 e s.m.i.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ai sensi del D.P.R. n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposito applicativo informatico secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Operative" redatte ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17, Giugno 2024, recante "Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti" (nel seguito, Decreto) e pubblicate sul sito internet del GSE.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il _____,
in qualità di _____ del/della _____ con sede in via/piazza
_____, nel Comune di _____, CAP _____, codice fiscale
_____, Partita IVA _____, pratica numero BIORAFF _____

RICHIEDE

per l'intervento di conversione della raffineria i cui dati sono specificati nel seguito, di partecipare alla procedura di accesso ai benefici previsti dall'art. 5 e indetta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, riferita al contingente di spesa indicato nel relativo Avviso pubblico

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, di cui all'art. 76 del DPR 445/2000:

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nell'Avviso Pubblico e nelle Regole Operative;
- che _____ è titolare dell'impianto di raffineria oggetto della presente richiesta secondo quanto previsto e disciplinato dal Decreto, dall'Avviso Pubblico e dalle Regole Operative pubblicate sul sito internet del GSE ed è in possesso, anche a seguito di voltura, del titolo abilitativo all'installazione e all'esercizio dell'impianto di raffineria tradizionale;
- che il codice ATECO relativo alle attività svolte è 19.20.10;

- che il biocarburante liquido oggetto della produzione è conforme ai requisiti in materia di sostenibilità e di riduzione dei gas ad effetto serra stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE e dalla normativa nazionale attuativa di cui al Capo II del D.lgs. n. 199 del 2021;
- di presentare progetto di massima/di fattibilità della riconversione totale o parziale della raffineria tradizionale;
- che la componente di stoccaggio ottiene annualmente almeno il 75% del suo contenuto di combustibile finito da impianti di produzione di biocarburanti collegati direttamente;
- che il periodo di ammortamento previsto per l'investimento è pari a _____ anni ;
- che la raffineria esistente è conforme alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 5 del 9 febbraio 2012, nonché alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per le attività industriali, dalla Parte V, Titolo I del medesimo provvedimento nel caso che i soggetti richiedenti svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di cui all'Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biocarburante liquido sostenibile avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, di idrocarburi semplici (categoria 4.1.a);
- che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell'impianto in oggetto;
- che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto ai sensi del quale non è concesso l'accesso agli incentivi:
 - a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (2014/C 249/01);
 - b. ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - c. alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
 - d. alle imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato:
 - o Indirizzo: _____
 - o Comune: _____ () CAP
 - o Località: _____
- che le coordinate geografiche dell'impianto sono:

Latitudine: _____
Longitudine: _____
- che l'intervento sarà di riconversione:

Totale: _____
Parziale: _____

- per gli interventi di riconversione parziale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto e ai fini della redazione della graduatoria, la percentuale di riconversione degli impianti, calcolata secondo la formula riportata nelle Regole Operative risulta pari a ____%;
- che la capacità di raffinazione di prodotti tradizionali dell'impianto esistente è pari a _____ Mton;
- che a seguito dell'intervento di riconversione la capacità di raffinazione di prodotti tradizionali dell'impianto sarà pari a _____ Mton;
- che a seguito dell'intervento di riconversione la capacità produttiva di biocarburanti sarà pari a _____ Mton;
- di essere consapevole che, laddove richiesto, è tenuto a fornire al GSE tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio come riportato nel Decreto;
- che sarà riconosciuto un contributo in conto capitale fino ad un massimo di 30 milioni di euro per progetto di investimento e per impresa e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale costituiscono causa di esclusione dell'impianto dalla graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato nei casi e secondo le modalità stabilite dalle Regole Operative;
- di impegnarsi a versare il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista e secondo le modalità indicate nelle Regole Operative;
- di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l'iscrizione alla procedura e/o dei criteri di priorità dichiarati, l'impianto sarà escluso dalla graduatoria;
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nell'Allegato delle Regole Operative, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato nel Decreto;
- di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul Portale e sia completa in ogni sua parte;

E INOLTRE DICHIARA

- che i recapiti del Soggetto Responsabile sono:

PEC: _____

Indirizzo: _____

Comune di: _____ () CAP ()

Telefono: _____

Cellulare: _____

E-mail: _____

Anagrafica firmatario

Il firmatario coincide con il rappresentante legale in area clienti?

Nome: _____

Cognome: _____

Telefono: _____

Cellulare: _____

E-mail: _____

PEC: _____

Codice Fiscale: _____

Nazione di nascita: _____

Comune di nascita: _____

Anagrafica Referente tecnico

Il Soggetto Richiedente il contributo si avvale di un Referente Tecnico?

Sezione da compilare nel caso in cui il Soggetto Responsabile si avvale del supporto di un Referente Tecnico

Nome: _____

Cognome: _____

Telefono: _____

Cellulare: _____

E-mail: _____

Desideri inviare per conoscenza anche al referente tecnico? _____

Stima preliminare dei costi [€]

Costo totale dell'intervento: _____

Costo per la realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione delle materie utilizzate nella bioraffineria per la produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili, compresi i costi di adeguamento, ammodernamento e certificazione delle attrezzature esistenti al nuovo processo di produzione _____

Costi di acquisto del suolo (nei limiti del 10% dell'investimento ammissibile) e relative sistemazioni e indagini geognostiche _____

Costi per opere murarie e assimilate _____

Costi per infrastrutture specifiche aziendali, compresi i costi per sistemi logistici di ricezione, stoccaggio (iniziale, intermedio e finale) e spedizione nonché i costi dei sistemi di interconnessione (tubazioni) tra sistemi logistici e impianti di produzione, nonché tra le varie zone dell'impianto di produzione _____

Costi per macchinari, impianti ed attrezzature "nuovi di fabbrica", quali ad esempio i catalizzatori; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili _____

singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni (sono comunque esclusi dalle agevolazioni i mezzi di trasporto targati di merci e/o persone) _____

Costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto _____

Costi di progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi, certificazioni di qualità e ambientali, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile _____

Altri costi non rientranti nei casi precedenti _____

Vi sono delle spese per cui l'IVA rappresenta un costo non recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? _____

Inserire esclusivamente l'importo complessivo dell'IVA non recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento _____

Coordinate bancarie

- IBAN: _____
- SWIFT CODE: _____

È CONSAPEVOLE ALTRESÌ

che i Suoi dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e secondo le modalità indicate nell'ambito dell'informativa sulla protezione dei dati che qui si riporta e che viene debitamente sottoscritta dall'istante.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si intende informare i soggetti interessati del presente Modello circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali, trasmessi con tale richiesta di ammissione, tramite il Portale Bioraffinerie presente sul sito istituzionale del GSE, e altresì nell'ambito di successive comunicazioni e atti afferenti al procedimento, al fine di ottenere il contributo in conto capitale previsto dal Decreto da parte del Ministero.

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 44. Il GSE è stato individuato quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

Sono individuati quali Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) ex art. 37 del citato GDPR, per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR, il RPD del Ministero contattabile agli indirizzi di posta elettronica Mail: rpd@mase.gov.it - Pec: rpd@pec.mite.gov.it. e del GSE contattabile agli indirizzi Mail: rpd@gse.it – PEC: rpd@pec.gse.it

B. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al Decreto, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel **DM XXXXX, n. XXX**.

C. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati (quali tipicamente nome, cognome, codice fiscale/P.IVA, dati dei documenti di riconoscimento e i dati di contatto -email, pec, cellulare, telefono- del Rappresentante legale/Soggetto Responsabile/Referente tecnico), nonché dai dati bancari e dai dati finanziari e tecnici degli impianti o degli interventi.

D. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici fino all'esaurirsi della finalità del trattamento e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.

Il trattamento è effettuato dal GSE, quale Responsabile ex art. 28 GDPR nominato dal Ministero, nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da eventuali Sub-Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

E. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Il GSE si riserva di trasmettere i dati raccolti, ove occorra, a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori...), i Ministeri competenti. Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa inoltre che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

F. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del "*Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti*", nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti. Si precisa che, il GSE in qualità di Responsabile del trattamento non potrà dar seguito al trattamento sin qui descritto, qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti interessati. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

G. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a. chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR i canali di comunicazione messi a disposizione dal Ministero e dal GSE mediante i RPD con le caselle di posta elettronica già riportate, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto beneficiario e all'inquadramento della fattispecie;
- c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i soggetti interessati che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate tanto dal Ministero quanto dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

H. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Ministero ed il GSE curano il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario - e si adeguano alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

LUOGO E DATA

FIRMA

Allegato C - Elenco dei documenti da allegare alla richiesta di accesso contributo

Nella seguente Tabella 2 è descritta la documentazione da caricare nella sezione “Allegati” dell’applicativo informatico per l’inserimento di una richiesta di accesso agli incentivi di cui al Decreto per la riconversione totale o parziale della raffineria tradizionale. È sempre possibile, oltre ai documenti indicati in tabella, caricare ulteriore documentazione a discrezione dell’utente.

ID doc.	Documento richiesto	Descrizione
1.	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante/procuratore	Documento generato dall’applicativo informatico a seguito del caricamento di tutti i dati presenti nelle varie schede da compilare. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il Soggetto Richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dal Decreto, dichiara i dati di producibilità in termini di capacità installata sia relativamente alla raffineria esistente che a seguito della riconversione, indica il preventivo di spesa previsto per la realizzazione del progetto e conferma la veridicità dei dati e delle informazioni inseriti.
2.	Documento di identità del legale rappresentante/procuratore	Documento di identità del firmatario della richiesta. Il documento deve essere in corso di validità.
3.	Procura	Documento richiesto esclusivamente nel caso in cui il firmatario della richiesta non sia il legale rappresentante ma un suo procuratore.
4.	Relazione tecnica di progetto	Relazione tecnica descrittiva del progetto di riconversione totale/parziale della raffineria tradizionale timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati all’Allegato D.
5.	Schema di flusso PFD	L’elaborato deve rappresentare i flussi di massa e di energia, dei principali componenti dell’impianto nel suo complesso sia in assetto “as built” che relativamente al progetto di riconversione. Il documento deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato.
6.	Elaborati grafici	Elaborati tecnici grafici (planimetrie, sezioni etc.) con specifica indicazione delle porzioni di impianto soggette a riconversione.
7.	Dossier fotografico	Report fotografico di tutti i principali elementi dell’impianto.
8.	Altra documentazione	Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, laddove si renda necessario inviare ulteriori documenti tali da poter fornire elementi utili per la valutazione della Proposta.

Tabella 2 - Dettaglio della documentazione da allegare alle richieste di accesso al contributo

Allegato D - Relazione tecnica

Tra la documentazione da inviare in fase progettuale, è richiesta una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato relativa al progetto di realizzazione dell'intervento di riconversione totale o parziale della raffineria tradizionale.

Nel seguito vengono descritti gli elementi principali che tale relazione deve contenere sulla base degli interventi previsti:

- descrizione esaustiva dell'intervento che si intende realizzare, lo stato di fatto, le ipotesi progettuali, le finalità del progetto e le modalità di esecuzione delle opere previste, tali da ottenere un quadro completo e utile a caratterizzare l'intervento nonché a verificare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo;
- indicazioni sul/i biocarburante/i liquido/i oggetto della produzione e verifica di conformità ai requisiti in materia di sostenibilità e di riduzione dei gas ad effetto serra stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE e dalla normativa nazionale attuativa di cui al Capo II del D.lgs. n. 199 del 2021;
- scheda o relazione descrittiva delle materie prime (previste) da utilizzarsi presso l'impianto a seguito di riconversione nel processo di produzione del biocarburante contenente almeno le seguenti informazioni:
 - tipologia/e di materie in ingresso all'impianto,
 - quantità previste,
 - descrizione del processo di pretrattamento e/o trattamento,
 - provenienza e sintesi del piano di approvvigionamento.
 - una specifica relazione descrittiva del processo produttivo e della producibilità/resa delle materie prime impiegate, al fine di comprendere il bilancio di massa del processo e determinare il rapporto tra il biocarburante prodotto e le materie prime in ingresso (percentuale in peso, eventualmente riferita a processo produttivo semplificato).
- stima preliminare dei costi e dei lavori;
- cronoprogramma finanziario e delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento di riconversione totale/parziale nel rispetto delle tempistiche previste;

Allegato E - Documenti da allegare alla richiesta di riconoscimento degli incentivi

Dopo aver sostenuto la percentuale delle spese ammissibili previste dall'art. 9 comma 6 del Decreto, per ognuna delle *tranches* previste, il Soggetto Beneficiario deve trasmettere al GSE, tramite l'applicativo informatico, la richiesta di rimborso a saldo, corredata di idonea documentazione tecnico contabile.

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione da inviare a corredo della richiesta di rimborso a saldo:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 in formato libero, a firma del legale rappresentante, con la quale il Soggetto Beneficiario attesta il mantenimento dei requisiti previsti dal Decreto ai fini del riconoscimento degli incentivi;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 in formato libero, a firma del rappresentante legale, con la quale il Soggetto Beneficiario attesta di aver conseguito la percentuale delle spese ammissibili previste dall'art. 9 comma 6 relativamente alla *tranche* per cui si richiede il contributo. Per la richiesta del saldo finale (terza *tranche*), al completamento dei lavori in progetto, tale dichiarazione viene sostituita dalla comunicazione di entrata in esercizio nel *format* che sarà reso disponibile dal GSE;
- Elenco delle spese sostenute e rendicontate, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, corredato dei relativi giustificativi (fatture e disposizioni di pagamento quietanzate). Si specifica che tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili e riportanti il CUP del progetto e rispettare i requisiti riportati nella Tabella 1 (par. 6.1 delle presenti Regole Operative);
- Relazione tecnica, a firma e timbro di un tecnico abilitato, in cui si rappresenti lo stato di avanzamento dei lavori rispetto al progetto ammesso in graduatoria, evidenziando anche le eventuali modifiche occorse in fase di realizzazione degli interventi.
- Attestazione IVA, firmato sia dal Soggetto Beneficiario che dal Commercialista iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti o Revisore Contabile del Soggetto Beneficiario stesso, in cui si dichiara per quali attestati di pagamento l'IVA rappresenti un costo non detraibile.

L'elenco completo ed i relativi requisiti della documentazione da produrre in fase di richiesta di rimborso a saldo saranno resi disponibili con successivi provvedimenti del GSE

Allegato F - Documenti da conservare ai fini delle verifiche

Nell'ambito dell'attività di controllo il GSE acquisisce tutta la documentazione volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione del contributo.

In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento di controllo viene dettagliata tutta la documentazione da rendere disponibile per l'espletamento dell'attività di verifica, ovvero atti, documenti, schemi tecnici di impianto, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile all'accertamento e al riscontro dei dati forniti dai Soggetti Titolari ai fini del riconoscimento degli incentivi, ivi compreso il controllo sulle istanze rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione da conservare e rendere disponibile nell'ambito dell'attività di verifica:

- Eventuali modifiche, varianti e/o voltture dei titoli autorizzativi/abilitativi rilasciati dalle autorità competenti per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di raffineria tradizionale;
- Aggiornamenti dei principali elaborati tecnici quali, ad esempio, relazione tecnica, layout di impianto, schema *PF*D, schema P&I;

12. Appendici

Appendice A - Determinazione della percentuale di riconversione per gli interventi di riconversione parziale

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, la graduatoria per l'accesso al contributo viene redatta dando priorità ai progetti di riconversione totale delle raffinerie tradizionali esistenti e, in subordine, ai progetti di riconversione parziale delle stesse sulla base della percentuale di riconversione degli impianti. Nell'ambito delle tipologie di conversione indicate, i contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad eventuale esaurimento della disponibilità economica del fondo. Per gli interventi di riconversione parziale, ai fini della redazione della graduatoria, la percentuale di riconversione è determinata come:

$$\%R = \frac{\text{MIN} \left\{ \left(\sum_{i=1}^n M_{bc,i} \right)_{post} ; \left[\left(\sum_{j=1}^k M_{tp,j} \right)_{ante} - \left(\sum_{s=1}^t M_{tp,s} \right)_{post} \right] \right\}}{\text{MIN} \left\{ \left(\sum_{j=1}^k M_{tp,j} \right)_{ante} ; \left[\left(\sum_{i=1}^n M_{bc,i} \right)_{post} + \left(\sum_{s=1}^t M_{tp,s} \right)_{post} \right] \right\}}$$

Dove:

$\%R$ = Percentuale di riconversione della raffineria tradizionale;

$M_{bc,i}$ = Capacità produttiva nominale annua, espressa in tonnellate (t), dell' i -esimo biocarburante liquido sostenibile a seguito dell'intervento di riconversione e determinata sulla base del dato di targa del componente di produzione, o altro elemento distintivo, del dispositivo atto alla produzione, per singola tecnologia e specifico biocarburante liquido sostenibile;

$M_{tp,s}$ = Capacità produttiva nominale annua, espressa in tonnellate (t) dell' s -esimo prodotto tradizionale prima della realizzazione dell'intervento di riconversione e determinato sulla base del dato di targa del componente di produzione, o altro elemento distintivo, del dispositivo atto alla produzione, per singola tecnologia e specifico prodotto tradizionale;

$M_{tp,j}$ = Capacità produttiva nominale annua, espressa in tonnellate (t), del j -esimo prodotto tradizionale a seguito dell'intervento di riconversione e determinato sulla base del dato di targa del componente di produzione, o altro elemento distintivo, del dispositivo atto alla produzione, per singola tecnologia e specifico prodotto tradizionale;

Appendice B - Determinazione della capacità di biocarburanti sostenibile rendicontabile e ammissibile al contributo

Ai sensi dell'art.1 del Decreto, il contributo può essere riconosciuto esclusivamente alla quota parte delle spese riferibili agli interventi di riconversione. Sono perciò escluse e non rendicontabili tra le spese ammissibili, le spese sostenute per la realizzazione di interventi di nuove installazioni. Per nuove installazioni si intende la realizzazione di ulteriore capacità produttiva di biocarburanti liquidi sostenibili che non sia compensata dalla dismissione o conversione di altrettanta capacità produttiva di prodotti tradizionali. Ai fini della determinazione della capacità riconvertita e ammissibile al contributo si applica la seguente formula:

$$C_{ammiss} = \%R * MIN \left\{ \sum_{j=1}^k (M_{tp,j})_{ante}; \left[\sum_{i=1}^n (M_{bc,i})_{post} + \sum_{s=1}^t (M_{tp,s})_{post} \right] \right\}$$

Dove:

C_{ammiss} = Capacità produttiva riconvertita e ammissibile per la rendicontazione a rimborso;

$M_{bc,i}$ = Capacità produttiva nominale annua, espressa in tonnellate (t), dell' i -esimo biocarburante liquido sostenibile a seguito dell'intervento di riconversione e determinata sulla base del dato di targa del componente di produzione, o altro elemento distintivo, del dispositivo atto alla produzione, per singola tecnologia e specifico biocarburante liquido sostenibile;

$M_{tp,s}$ = Capacità produttiva nominale annua, espressa in tonnellate (t) dell' s -esimo prodotto tradizionale prima della realizzazione dell'intervento di riconversione e determinato sulla base del dato di targa del componente di produzione, o altro elemento distintivo, del dispositivo atto alla produzione, per singola tecnologia e specifico prodotto tradizionale;

$M_{tp,j}$ = Capacità produttiva nominale annua, espressa in tonnellate (t), del j -esimo prodotto tradizionale a seguito dell'intervento di riconversione e determinato sulla base del dato di targa del componente di produzione, o altro elemento distintivo, del dispositivo atto alla produzione, per singola tecnologia e specifico prodotto tradizionale;